

Il dato quantitativo della sostanza stupefacente ha solo una valenza meramente indiziaria dello spaccio

(Cass. Pen., sez. VI, sent. 3 marzo – 14 aprile 2020, n. 12083)

In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 bis, comma 1, lett. a), - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione, potendo il dato quantitativo assumere valenza meramente indiziaria della destinazione della sostanza all'uso non esclusivamente personale, ma non essendo sufficiente ad integrare il reato, in presenza di elementi di segno opposto, prospettati dall'imputato o comunque emergenti "ex actis".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - rel. Consigliere -

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -

Dott. ROSATI Martino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.P.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 15/02/2019 della CORTE APPELLO di CATANZARO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Mogini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr.

Tassone Kate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore avvocato Pietro Bassotti, quale sostituto

processuale dell'avvocato Rodolfo Viserta, che si è riportato ai

motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. M.P.P. ricorre per mezzo del suo difensore avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella pronunciata ad esito del giudizio di primo grado, celebrato col rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Paola, ha riqualificato la contestata detenzione a fini di spaccio di 10 grammi di eroina nell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, n. 309 e rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni due e mesi due di reclusione ed Euro quattromila di multa.

2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla finalità di spaccio dello stupefacente sequestrato, ritenuta sussistente dalla Corte territoriale sulla base del quantitativo di stupefacente trovato in possesso del ricorrente, della condotta di quest'ultimo al momento del controllo da parte delle forze di polizia e del suo stato di disoccupazione, che non gli consentirebbe di effettuare acquisti di scorte per uso personale, mentre il Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare ha, con argomentazioni ineccepibili, ritenuto plausibile, sulla base degli stessi elementi di prova acquisiti agli atti ed in mancanza di seri elementi di segno contrario, la destinazione della droga all'uso personale.

2.2. Mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva specifica ritenuta sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 bis, comma 1, lett. a), - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga

ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Salaman, Rv. 260991; Sez. 6, n. 27330 del 02/04/2008, Sejjal, Rv. 240526, in fattispecie in cui è stata ritenuta plausibile una destinazione della sostanza ad uso personale, in considerazione della compatibilità con tale uso del quantitativo reperito, del reddito lavorativo dell'indagato e dell'assenza del normale strumentario utilizzato dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi), potendo il dato quantitativo assumere valenza meramente indiziaria della destinazione della sostanza all'uso non esclusivamente personale, ma non essendo sufficiente ad integrare il reato, in presenza di elementi di segno opposto, prospettati dall'imputato o comunque emergenti "ex actis" (Sez. 4, n. 31103 del 16/04/2008, P.M. in proc. Perna, Rv. 242110). Orbene, le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata al fine di escludere la finalità di uso personale indicata dal ricorrente fin dal momento del suo arresto non appaiono concludenti, tanto più in mancanza di un compiuto accertamento del principio attivo presente nel reperto sequestrato, per dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la destinazione allo spaccio della droga sequestrata al M., nella concorrenza di elementi di prova, peraltro puntualmente evidenziati dal Giudice per le indagini preliminari in sede cautelare e mai confutati nel corso del giudizio, attestanti: lo stato di tossicodipendenza del ricorrente al momento dei fatti; il confezionamento della sostanza in unico involucro; la circostanza che al momento del controllo il ricorrente stava tornando a casa e non era in possesso di denaro o di materiale idoneo alla pesatura o al confezionamento della droga, mai del resto reperito nella sua disponibilità; l'inserimento del ricorrente in un contesto familiare da cui egli trae concreto sostentamento economico. Sicchè, in assenza di ulteriori elementi probatori non valutati, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Dr. Mogini Stefano, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio per impedimento alla firma del Presidente e dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2020.

